

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0054/2008

29.2.2008

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d'Avorio, dall'altro
(COM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	13
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	17
PROCEDURA	22

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d'Avorio, dall'altro

(COM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2007)0648)¹,
 - visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0429/2007),
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0054/2008),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Costa d'Avorio.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) considerando che è importante migliorare l'informazione fornita al Parlamento europeo. A tal fine, la Commissione dovrebbe trasmettere le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato.

¹ Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Al Parlamento devono essere fornite le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell'accordo.

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del presente protocollo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo.

Motivazione

Le navi da pesca che non ottemperano all'obbligo di base, ovvero non notificano le catture, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'UE.

Emendamento 3

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.

Motivazione

Per valutare se la compensazione versata dall'UE è opportunamente utilizzata e promuovere effettivamente l'uso sostenibile delle risorse della pesca nella Costa d'Avorio, è necessario che la Commissione informi annualmente il Parlamento.

Emendamento 4

Articolo 3 ter (nuovo)

Articolo 3 ter

Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima che venga concluso un altro accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni della sua attuazione.

Motivazione

Prima che venga concluso qualsiasi nuovo accordo, la Commissione dovrebbe chiedere alle autorità del paese con il quale sta avviando i negoziati di fornirle informazioni sulla base delle quali essa presenterà una relazione di valutazione generale al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 5
Articolo 3 quater (nuovo)

Articolo 3 quater

Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce alla Commissione, laddove opportuno, un mandato negoziale in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio saranno in grado di assolvere i loro obblighi solo sulla base della relazione di valutazione sull'applicazione dell'accordo nel settore della pesca.

Emendamento 6
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Articolo 3 quinquies

La Commissione presenta al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato.

MOTIVAZIONE

Il 5 aprile 2007 la Comunità e la Costa d'Avorio hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque della Costa d'Avorio.

La proposta della Commissione riprende nella sostanza il nuovo accordo nel settore della pesca tra Unione europea e Costa d'Avorio, oltre al protocollo e all'allegato all'accordo. L'accordo ha una durata di sei anni, dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013. Esso abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Costa d'Avorio sulla pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio, entrato in vigore il 19 dicembre 1990.

1. Valutazione

Il nuovo accordo si basa, tra l'altro, sui risultati di uno studio di valutazione del settore della pesca in Costa d'Avorio, realizzato durante la missione ad Abidjan nel marzo 2006, e su una valutazione *ex post* ed *ex ante* di esperti indipendenti.

I risultati dell'analisi *ex post* indicano che il protocollo precedente, che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007, offriva garanzie di efficacia, pertinenza e realizzabilità, poiché veniva incontro alle necessità degli armatori europei, dei consumatori europei e dello Stato della Costa d'Avorio, come auspicato. L'analisi raccomanda, inoltre, di aumentare la durata dei protocolli a cinque o sei anni.

La valutazione *ex ante* del protocollo 2004-2007 mostra che l'utilizzo dell'accordo è stato positivo e conclude affermando che è auspicabile che le relazioni in materia di pesca tra le due parti proseguano; essa definisce inoltre una serie di raccomandazioni finalizzate a ridurre al minimo i possibili effetti negativi dell'accordo.

2. L'accordo

L'accordo di partenariato in materia di pesca tra Costa d'Avorio e Comunità europea è in linea con gli accordi in materia di pesca firmati dalla Comunità con numerosi paesi dell'Africa occidentale.

L'obiettivo principale del nuovo accordo è rafforzare la cooperazione tra le due parti ai fini dell'instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Nell'ambito del nuovo accordo, viene rivolta un'attenzione particolare al sostegno della politica della pesca della Costa d'Avorio. In tale contesto, le parti concorderanno le priorità cui dovrà essere destinato tale sostegno e definiranno gli obiettivi da realizzare, la relativa programmazione annuale e pluriennale e i criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, al

fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore.

La contropartita finanziaria è fissata a 595 000 euro all'anno; il pagamento per il primo anno scadrà il 30 marzo 2008, mentre per gli anni successivi la scadenza è il 1° luglio. L'intera contropartita finanziaria sarà destinata al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Costa d'Avorio.

Il quantitativo di riferimento è di 7000 tonnellate annue. In caso di superamento di tale quantità, l'importo della contropartita finanziaria verrà aumentato di 65 euro per tonnellata supplementare.

Previa consultazione tra le parti e al verificarsi di circostanze eccezionali, il pagamento della contropartita potrà essere modificato o sospeso.

In merito alle possibilità di pesca, l'accordo stabilisce che l'autorizzazione alla pesca sarà concessa a 25 tonniere congelatrici con reti di circuizione (10 navi francesi e 15 spagnole) e a 15 pescherecci con palangari di superficie (10 navi spagnole e 5 portoghesi), ma soltanto se battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea e in possesso di una licenza di pesca valida, rilasciata nel rispetto delle condizioni descritte nell'allegato.

Tuttavia, nell'ambito dell'accordo e su richiesta della Comunità, sarà possibile condurre campagne di pesca sperimentale. Se tali campagne daranno risultati e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche della Costa d'Avorio non sarà messa a repentaglio, le parti potranno decidere di comune accordo di concedere nuove possibilità di pesca alle navi comunitarie.

L'accordo prevede che, per operare nelle acque della Costa d'Avorio, le navi comunitarie devono soddisfare una serie di condizioni. Tali condizioni comprendono: l'essere in regola nei confronti dell'amministrazione della Costa d'Avorio; la domanda di licenza deve essere presentata con mezzi elettronici al ministero responsabile della pesca in Costa d'Avorio; i moduli e i documenti da presentare sono elencati in appendice e deve essere pagato un canone.

Le licenze (rinnovabili) saranno rilasciate dietro pagamento di 3 850 euro per ogni tonniera con rete a circuizione e di 1 400 euro per ogni peschereccio con palangari di superficie. Il canone è fissato a 35 euro per tonnellata pescata.

La commissione mista istituita ai sensi dell'accordo sarà responsabile del monitoraggio e del controllo della sua applicazione. Il protocollo prevede altresì una clausola di revisione che, allo scadere del terzo anno, permette di modificare il protocollo e i relativi allegati, qualora la commissione mista lo ritenesse necessario.

Come già precisato nel protocollo precedente, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali del lavoro si applica di diritto ai marittimi dei paesi ACP imbarcati su navi dell'Unione europea (libertà di associazione, contrattazione collettiva ed eliminazione delle discriminazioni in materia di occupazione e professione).

Il numero di cittadini dei paesi ACP imbarcati su tonniere con reti a circuizione e su

pescherecci con palangari di superficie è stato fissato al 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca corrispondente.

La presenza di osservatori a bordo delle navi comunitarie è disciplinata nel quadro dell'allegato. Le navi interessate imbarcheranno un osservatore designato dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP), il cui compito è redigere una relazione dettagliata delle attività effettuate a bordo della nave.

In merito alle misure tecniche, l'allegato stabilisce che le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) per la regione.

Le navi comunitarie autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio sono soggette a un controllo completo. La Comunità tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi alle quali è stata rilasciata una licenza di pesca. Le autorità competenti della Costa d'Avorio inseriscono le navi autorizzate in un secondo elenco. Le navi devono notificare alle autorità competenti quando entrano o escono dalla zona di pesca. L'allegato dispone inoltre in merito alle ispezioni, al controllo delle attività, al controllo via satellite e all'imbarco sulle navi.

Per salvaguardare le risorse alieutiche della Costa d'Avorio, la zona di pesca delle navi comunitarie, ossia tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie, si colloca in acque al di fuori delle 12 miglia marine dalle linee di base.

Posizione del relatore

Le relazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio hanno una lunga tradizione, che risale agli anni Novanta, quando è stato firmato il primo accordo quadro sulla pesca nelle acque della Costa d'Avorio. Da allora è stata firmata una serie ininterrotta di protocolli, ciascuno della durata di tre anni (il più recente risale al 30 giugno 2004).

Il contenuto del nuovo accordo negoziato nell'aprile 2007 per stabilire un quadro per le relazioni bilaterali in materia di pesca è in linea con le nuove linee guida sugli accordi di partenariato in materia di pesca dell'Unione europea, il cui obiettivo è unire gli interessi del settore della pesca europea, salvaguardarne le attività e le catture di specie richieste sui nostri mercati (con un contributo effettivo allo sviluppo di un paese terzo con il quale si stipula l'accordo) e aiutare a consolidare il settore locale della pesca, contribuendo in tal modo allo sviluppo e alle esigenze di approvvigionamento della popolazione locale.

Gli accordi di partenariato attribuiscono una particolare importanza ai fattori legati alla tutela della natura, delle risorse alieutiche e dell'ambiente; a tali aspetti non era stata rivolta un'attenzione specifica negli accordi tradizionali in materia di pesca, pur non essendo del tutto assenti. L'accordo in materia di pesca con la Costa d'Avorio apporta benefici a entrambe le parti.

Benché la flotta europea delle tonniere, beneficiaria del presente accordo, abbia una presenza sempre più esigua nelle acque della Costa d'Avorio a causa dell'instabilità politica degli ultimi anni, è consigliabile, da un punto di vista strategico, garantire la disponibilità operativa del

porto di Abidjan.

Dal punto di vista della Costa d'Avorio, la firma dell'accordo riveste un'enorme importanza per lo sviluppo del paese. In seguito all'instabilità politica e al conflitto armato, tutte le azioni finora programmate per la creazione di un settore locale della pesca hanno raggiunto un punto morto oppure sono risultate completamente inefficaci.

La conclusione dell'accordo di partenariato crea le condizioni necessarie per lanciare un programma autentico di pesca responsabile in Costa d'Avorio e garantisce lo sviluppo sostenibile di un settore locale a pieno titolo. Non bisogna dimenticare che, ai sensi dell'accordo, il 100% della contropartita comunitaria, ossia 595 000 euro all'anno, si rivolgerà ad azioni direttamente legate alla conservazione delle risorse e al consolidamento del settore locale.

Per creare una politica per la pesca responsabile in Costa d'Avorio occorre partire pressoché da zero e gli aiuti comunitari si stanno dimostrando fondamentali per definire un quadro giuridico e istituire un apparato istituzionale in grado di affrontare le principali sfide del futuro. La mancata firma di questo accordo avrebbe causato danni immensi a tali obiettivi, poiché è più che probabile che la Costa d'Avorio avrebbe deciso di sostituire il reddito programmato con un sistema di licenza per armatori privati, le cui scelte operative si sarebbero basate unicamente su parametri economici, senza essere soggette ai requisiti e alle modalità di funzionamento che caratterizzano la pesca responsabile.

La presenza di una flotta comunitaria nella regione favorisce e incentiva il settore dell'inscatolamento del tonno, che è molto importante per la popolazione locale come fonte di reddito e polo di creazione di posti di lavoro. Le fabbriche di inscatolamento, che si concentrano attorno al porto di Abidjan, hanno subito un declino graduale in seguito al ritiro delle aziende di inscatolamento francesi dopo la loro vendita a gruppi internazionali. Le catture comunitarie contribuiscono a rifornire il settore di materie prime.

Un altro aspetto fondamentale dell'accordo è il rispetto dei principi della pesca responsabile. Le possibilità di pesca negoziate dalla Comunità si limitano alle specie altamente migratorie: tonno, in particolare albacora, tonnetto striato e obeso e, in misura inferiore, pesce spada.

Le possibilità di pesca negoziate nell'ambito dell'accordo corrispondono alla pesca effettuata da tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie che pescano tali specie, le quali sono gestite dall'ORP, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT). Secondo gli ultimi studi di valutazione d'impatto, le catture comunitarie di queste specie e gli attrezzi da pesca utilizzati non costituiscono una minaccia per la sopravvivenza degli stock.

Conclusioni

Per i motivi esposti in precedenza, si può concludere che l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio offra vantaggi a entrambe le parti.

Se attuato in modo soddisfacente, l'accordo in materia di pesca tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio potrebbe creare la base per un programma di sviluppo sostenibile del settore della

pesca nel paese. Il corretto raggiungimento dei suoi obiettivi fornirà un sostegno a un settore locale vitale per l'economia del paese, che contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare e crea posti di lavoro, in particolare nell'industria dell'inscatolamento del tonno e nell'ambito dei servizi portuali e di rifornimento delle navi per le flotte che pescano nell'Atlantico centrale.

29.1.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d'Avorio, dall'altro
(COM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS))

Relatore per parere: Josep Borrell Fontelles

BREVE MOTIVAZIONE

La politica di cooperazione allo sviluppo e la politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea devono essere coerenti, complementari e coordinate per contribuire, complessivamente, alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile nei paesi interessati.

L'UE si è impegnata a garantire la sostenibilità della pesca in tutto il mondo, come stabilito al vertice delle Nazioni Unite di Johannesburg del 2002, e a mantenere o ripristinare i livelli degli stock al fine di produrre la massima resa sostenibile.

L'EU ha adottato il "Codice di condotta per una pesca responsabile" dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite per promuovere la pesca sostenibile a lungo termine e per affermare che il diritto di pescare comporta l'obbligo di farlo in maniera responsabile al fine di garantire un'efficace conservazione e gestione delle risorse acquatiche viventi.

La presenza dell'UE in territori di pesca remoti costituisce un obiettivo legittimo, ma occorre ricordare che insieme agli interessi dell'Unione europea in materia di pesca va tutelato l'interesse per lo sviluppo degli Stati firmatari di accordi di pesca.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo si compiace della risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 giugno 2006 sulla "pesca e le sue implicazioni sociali e ambientali nei paesi in via di sviluppo", soprattutto laddove afferma che la protezione degli interessi dell'UE e dei paesi ACP nel settore alieutico deve essere coordinata, da un lato, con la gestione sostenibile delle risorse ittiche in termini economici,

sociali e ambientali e, dall'altro, con la sussistenza delle comunità costiere dipendenti dalla pesca.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo sottolinea inoltre il riferimento al rispetto dell'accordo di Cotonou contenuto nell'accordo di partenariato ACP-UE nel settore della pesca; insiste sul dovere di tenere pienamente conto dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou sui diritti umani, i principi democratici, la buona governance e lo stato di diritto, e si compiace delle garanzie fornite dai servizi della Commissione in merito all'importanza che sarà data al contenuto dell'articolo 9 nella negoziazione degli accordi con i paesi in via di sviluppo, compresi quelli non ACP.

L'accordo proposto abrogherà e sostituirà l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio entrato in vigore il 19 dicembre 1990.

Il protocollo e il relativo allegato sono stati conclusi per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di completamento delle pertinenti procedure di adozione e sono tacitamente rinnovabili per ulteriori periodi di sei anni.

Il protocollo all'accordo proposto concede possibilità di pesca per 25 pescherecci con reti a circuizione provenienti da Spagna e Francia e per 15 pescherecci con palangari provenienti da Spagna e Portogallo, per un totale di 40 licenze.

La contropartita finanziaria è fissata a 445 000 euro all'anno per un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate annue. Un contributo supplementare pari a 140 000 euro all'anno sarà specificamente destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca della Costa d'Avorio.

Qualora il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle zone di pesca della Costa d'Avorio dovesse superare il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 euro per tonnellata supplementare catturata.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza il riferimento al legame con le iniziative nazionali, auspicando che tra queste possa trovare spazio il finanziamento di progetti per la realizzazione di infrastrutture locali per la trasformazione e la commercializzazione del pesce, che consentirebbero alla popolazione locale di andare oltre la pesca di sussistenza.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza inoltre il fatto che l'accordo proponga di sostenere le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e promuova la cooperazione scientifica e tecnica con le autorità del luogo. La suddetta risoluzione ACP-UE precisa che la valutazione scientifica delle risorse deve essere un prerequisito per l'accesso alle attività alieutiche e che la concessione di ulteriori permessi di pesca deve essere soggetta a una valutazione annuale delle risorse.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo non concorda invece con la procedura adottata per il raggiungimento del presente accordo, poiché il Parlamento europeo avrebbe dovuto essere coinvolto nel processo di conferimento del mandato di negoziazione alla Commissione da parte del Consiglio e dovrebbe essere tenuto informato sugli sviluppi

delle trattative.

Il Parlamento è stato consultato sull'accordo proposto soltanto nel novembre 2007, sette mesi dopo che l'accordo stesso era stato siglato con l'obiettivo di renderlo applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007. Il Parlamento deve protestare e ribadire che tale modo di procedere è inaccettabile.

È indispensabile che Commissione e Consiglio trovino un accordo sulle condizioni per garantire al Parlamento la reale opportunità di essere consultato. Se ciò non avverrà, la commissione per la pesca dovrà guidare la reazione del Parlamento all'attuale status quo, avvalendosi anche della possibilità di votare contro gli accordi di pesca sottoposti al suo esame con la prassi attuale.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La contropartita finanziaria della Comunità dovrebbe essere utilizzata per lo sviluppo delle popolazioni costiere che vivono della pesca e per la creazione di piccole imprese locali di trasformazione e congelamento di prodotti della pesca.

¹ Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo	Accordo di partenariato CE/Costa d'Avorio nel settore della pesca
Riferimenti	COM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 29.11.2007
Relatore per parere Nomina	Josep Borrell Fontelles 18.12.2007
Approvazione	29.1.2008
Esito della votazione finale	+: 32 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sorin Frunzäverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Papanizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Catherine Neris

28.2.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d'Avorio, dall'altro
(COM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS))

Relatrice per parere: Helga Trüpel

BREVE MOTIVAZIONE

Il presente è un accordo relativamente semplice di partenariato nel settore della pesca che consente ai pescherecci comunitari l'accesso agli stock di tonni nelle acque della Costa d'Avorio e comprende l'accordo in sé e il protocollo allegato, che definisce nel dettaglio le condizioni di pesca.

Il protocollo, valido per un periodo di sei anni compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2013, stabilisce possibilità di pesca nelle acque della Costa d'Avorio per un totale di 40 pescherecci, che potranno catturare fino a 7 000 tonnellate annue di tonnidi. La tabella confronta il protocollo precedente con quello attuale.

	Dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007	Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013
Pescherecci con reti a circuizione	34 (ES, FR)	25 (ES, FR)
Pescherecci con palangari di superficie	11 (ES, PT)	15 (ES, PT)
Pescherecci con lenze e canne	3 (FR)	--
Specie demersali	1 300 TSL al mese	--

Per le navi comunitarie sono inoltre previste possibilità di pesca sperimentale.

Il protocollo dispone che l'UE conceda alla Costa d'Avorio una contropartita finanziaria

definita sulla base delle due componenti seguenti:

- una compensazione finanziaria di 455 000 euro all'anno per le 7 000 tonnellate di tonnidì, e
- un contributo comunitario di 140 000 euro all'anno per il sostegno della politica della pesca della Costa d'Avorio.

La contropartita finanziaria, fissata dal precedente accordo a 1 065 000 euro, è scesa a 595 000 euro in seguito alla soppressione delle possibilità di pesca per le specie demersali e alla riduzione del quantitativo di riferimento da 9 000 tonnellate a 7 000 tonnellate annue di tonnidì.

La commissione per i bilanci dovrebbe essere consapevole del fatto che tale importo di 595 000 euro è destinato ad aumentare qualora le catture effettuate dai pescherecci comunitari superino le 7 000 tonnellate di tonnidì. Per ogni tonnellata supplementare catturata rispetto alle 7 000 previste, l'UE verserà 65 euro. Tuttavia, nonostante le imbarcazioni dell'UE non abbiano un limite massimo di catture da rispettare, il protocollo prevede che l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non possa superare il doppio dell'importo suddetto, vale a dire 1 190 000 euro. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio del quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate, le autorità della Costa d'Avorio dovranno attendere l'anno successivo per ricevere l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale. Se, ad esempio, i pescherecci comunitari dovessero catturare 17 000 tonnellate di tonnidì, l'UE verserà 1 190 000 euro per 14 000 tonnellate nell'anno in corso e 196 000 euro per le restanti 3 000 tonnellate solo l'anno successivo. Si tratta di una clausola comune a questo tipo di accordi sulla pesca del tonno, ma la prassi di consentire ai pescherecci comunitari il superamento delle catture per le quali è possibile corrispondere un pagamento è eticamente discutibile. Probabilmente, si dovrebbe fissare un limite massimo per le catture oltre che per il pagamento.

Come è prassi negli accordi di partenariato nel settore della pesca, l'accordo contiene disposizioni relative a un programma pluriennale settoriale finalizzato a promuovere una pesca responsabile e sostenibile nella Costa d'Avorio, che dovrà comprendere il controllo e la sorveglianza, la gestione delle risorse, il miglioramento delle condizioni sanitarie ecc. Il protocollo stabilisce che a tale proposito dovrà essere destinato l'intero importo di 595 000 euro. Le misure adottate nell'ambito di tale programma saranno concordate di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità della Costa d'Avorio.

La Commissione ha proposto un nuovo regolamento per disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per attività di pesca che rientrano nell'ambito di accordi di questo tipo con i paesi terzi (COM(2007)0330). In base alle condizioni per il rilascio delle licenze previste dal sistema proposto, ai pescherecci che non trasmettono informazioni sulle catture effettuate, che hanno commesso gravi violazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999, che figurano su una lista di imbarcazioni impegnate in attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (cfr. COM(2007)0602) o che non ottemperano a diversi altri requisiti sarà negata la licenza. La Commissione propone addirittura di poter respingere tutte le domande di licenza provenienti da un determinato Stato membro per un particolare accordo qualora lo Stato membro non rispetti gli obblighi derivanti dall'accordo stesso. Stando così le cose, l'emendamento riguardante il non accoglimento delle domande di licenza per i pescherecci che non trasmettono informazioni sulle catture recentemente adottato dalla commissione per i

bilanci è correttamente fondato e dovrebbe avere un seguito.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 1
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del presente protocollo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo.

Motivazione

Le navi da pesca che non ottemperano all'obbligo di base, ovvero non notificano le catture, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'UE.

Emendamento 2
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.

Motivazione

Per valutare se la compensazione versata dall'UE è opportunamente utilizzata e promuovere

¹ Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

effettivamente l'uso sostenibile delle risorse della pesca nella Costa d'Avorio, è necessario che la Commissione informi annualmente il Parlamento.

Emendamento 3
Articolo 3 ter (nuovo)

Articolo 3 ter

Prima della scadenza del protocollo e dell'inizio di nuovi negoziati per un eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprensiva di un'analisi costi-benefici.

Motivazione

Prima di avviare nuovi negoziati è necessaria una valutazione dell'attuale protocollo che permetta di individuare le eventuali modifiche da apportare in caso di rinnovo.

PROCEDURA

Titolo	Accordo di partenariato CE/Costa d'Avorio nel settore della pesca
Riferimenti	COM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 29.11.2007
Relatore per parere Nomina	Helga Trüpel 20.9.2004
Approvazione	27.2.2008
Esito della votazione finale	+ : 15 - : 0 :
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

PROCEDURA

Titolo	Accordo di partenariato CE/Costa d'Avorio nel settore della pesca	
Riferimenti	COM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS)	
Consultazione del PE	21.11.2007	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 29.11.2007	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 29.11.2007	BUDG 29.11.2007
Relatore(i) Nomina	Daniel Varela Suanzes-Carpegna 22.11.2007	
Esame in commissione	19.12.2007	
Approvazione	28.2.2008	
Esito della votazione finale	+: 21	
	–: 4	
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Thomas Wise	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Francesco Ferrari	